

===== STATUTO =====

===== ART.1 =====

===== COSTITUZIONE E SEDE =====

E' costituita in Capezzano alla Via Fravita, n.62 l'associazione denominata "ASSOCIAZIONE REGIONALE CORI CAMPANI".
Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

===== ART.2 =====

===== CARATTERE DELL'ASSOCIAZIONE - STEMMMA =====

L'associazione ha carattere apolitico.
L'associazione non ha scopo di lucro, ma può compiere tutte le operazioni finanziarie utili al conseguimento delle finalità associative.
I Gruppi associati, tramite i propri rappresentanti, sono tenuti all'accettazione delle norme del presente statuto e dei Regolamenti di cui al successivo art.25.
Lo stemma dell'associazione è costituito da un'immagine raffigurante un arco teso pronto a scoccare il dardo e con la scritta "A.R.C.C."

===== ART.3 =====

===== DURATA DELL'ASSOCIAZIONE =====

La durata dell'associazione è illimitata.

===== ART.4 =====

===== SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE =====

L'associazione si prefigge i seguenti scopi:
- diffondere e divulgare la musica e la pratica corale di tutte le epoche e stili;
- incrementare e coordinare l'animazione e l'educazione musicale nel contesto sociale-culturale, in particolare promuovendo iniziative finalizzate al recupero delle tradizioni locali, alla ricerca e diffusione di composizioni corali di qualsiasi epoca;
- indire concorsi, rassegne, concerti, corsi didattici, seminari di studio, convegni ed altre manifestazioni ad ogni livello;
- curare pubblicazioni, informazioni, edizioni nastrodiscografiche specializzate ed istituire una Biblioteca musicale di consultazione;
- stabilire relazioni continuative con gli Enti pubblici, amministrativi, culturali, artistici, turistici ed istituti editoriali operanti nel settore;
- sviluppare rapporti e collaborazioni con altre Organizzazioni similari, italiane ed estere, su basi di reciprocità.

===== ART.5 =====

===== ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE =====

Organi dell'associazione sono:

- 1) l'assemblea generale;
- 2) Il Consiglio Direttivo;

- 3) Il Presidente; =====
4) Il Segretario Regionale; =====
5) Il Collegio dei Sindaci; =====
6) Il tesoriere; =====
7) La Commissione Artistica, organo consultivo, senza diritto al voto; =====
8) Il Collegio dei probiviri. =====

Le cariche, elettive, sono esercitate a titolo gratuito e possono essere assunte soltanto da membri dell'associazione, tranne nei casi previsti dal presente statuto. =====

===== ART.6 =====

===== ASSEMBLEA GENERALE =====

L'assemblea Generale, massimo organo dell'associazione, è costituita da: =====

- a) Il presidente dell'associazione; =====
b) i componenti il consiglio direttivo; =====
c) il segretario dell'associazione; =====
d) il collegio dei sindaci; =====
e) la commissione artistica; =====
f) da 2 rappresentanti delegati di ciascun complesso associato (sono ammesse deleghe). Non hanno diritto al voto: =====
i componenti la Commissione Artistica e il Segretario (quando questi è nominato non tra i componenti l'associazione); =====

In ogni caso l'assemblea generale è composta - tramite i rappresentanti delegati - da tutti i complessi associati in regola con il pagamento delle quote sociali e che non siano morosi, per altre cause, verso l'associazione. =====

===== ART.7 =====

===== CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA =====

L'assemblea ordinaria è convocata dal presidente e, in caso di non ottemperanza di quest'ultimo, dal Presidente del Consiglio dei sindaci entro il 31 ottobre per l'approvazione del bilancio consuntivo ed entro il 31 marzo per l'approvazione del bilancio preventivo. =====

L'assemblea straordinaria è convocata dal presidente dell'associazione. =====

In sede straordinaria può, inoltre, essere convocata: =====

- a) su richiesta scritta del Consiglio Direttivo; =====
b) su richiesta scritta di almeno la metà più uno dei delegati del complesso associati, con motivazione scritta degli oggetti da trattare; =====
c) su richiesta scritta del Presidente del Collegio dei Sindaci. =====

Le assemblee, ordinarie e straordinarie, sono convocate, con preavviso di almeno quindici giorni, mediante invito scritto indirizzato a tutti i componenti l'assemblea generale di cui all'art. 6; in casi di urgenza motivata il termine di preavviso può essere ridotto a dieci giorni. =====

Possono essere convocate anche ad horas e telefonicamente dal Presidente dell'associazione. In tal caso sarà legittimamente

costituita solo se siano presenti i due terzi degli aventi diritto al voto. =====

===== ART.8 =====

===== COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA =====

L'assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria - eccetto l'ipotesi di convocazione ad horas e telefonica di cui sopra - è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei voti rappresentati e, in seconda convocazione un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei voti rappresentati. =====

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione ed, in sua assenza, dal Vice Presidente. =====

E' da ritenersi segretario dell'assemblea il segretario regionale, salvo che l'assemblea non deliberi diversamente. =====

Per una maggiore funzionalità ed efficienza dei lavori assembleari può essere utilizzato lo strumento della limitazione del numero e della durata degli interventi. =====

Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale circostanziato, trascritto in apposito libro, depositato presso la sede dell'associazione ed inviato in copia ai complessi associati. =====

===== ART.9 =====

===== POTERI DELL'ASSEMBLEA GENERALE =====

L'assemblea Generale: =====

a) elegge i cinque componenti il collegio dei sindaci (tre effettivi e due supplenti); =====

b) discute e ratifica relazioni sulla gestione sociale, dal punto di vista organizzativo, finanziario e morale; =====

c) delibera eventuali modifiche da apportare alle strutture tecniche e organizzative; =====

d) elegge i membri della commissione artistica, salvo il disposto dell'art. 17, comma 2; =====

e) elegge i tre membri del collegio dei probiviri. =====

In particolare all'assemblea generale spettano i seguenti compiti: =====

in sede ordinaria: =====

a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del consiglio direttivo e del collegio dei sindaci; =====

b) deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'associazione e sull'attività da essa svolta o da svolgere nei vari settori di sua competenza; =====

c) deliberare sul programma artistico annuale predisposto dal consiglio direttivo; =====

d) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario.

in sede straordinaria: =====

e) deliberare sullo scioglimento dell'associazione; =====

f) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto; =====

g) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario. =====

L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza della metà più uno dei voti espressi. =====

In caso di parità di voti l'assemblea deve essere chiamata subito a votare nuovamente. L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno due terzi dei voti espressi. =====

Coloro che ricoprono cariche elettive non hanno diritto al voto nelle deliberazioni che riguardano il loro operato. =====

Le deliberazioni prese obbligano tutti i componenti l'assemblea anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto. =====

===== ART.10 =====

===== FORMA DI VOTAZIONE DELL'ASSEMBLEA =====

L'assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del presidente dell'assemblea e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto. =====

===== ART.10 Bis =====

===== RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA =====

Ciascun coro associato, impossibilitato a prendere parte all'assemblea, può parteciparvi a mezzo delega, a condizione che: =====

- a) la delega sia scritta e contenga chiara indicazione del coro delegante e del coro delegato; =====
- b) il coro delegato agisca in nome e per conto di un solo coro delegante. =====

===== ART.11 =====

===== CONSIGLIO DIRETTIVO =====

===== Compiti del Consiglio Direttivo =====

Il consiglio direttivo ha il compito di: =====

- a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso; =====
- b) approvare i bilanci preventivi e consuntivi predisposti dal Segretario e da sottoporre al collegio dei sindaci e all'assemblea per l'approvazione definitiva; =====
- c) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario nei limiti dell'ordinaria amministrazione; =====
- d) deliberare su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal presidente; =====
- e) predisporre all'inizio di ogni anno sociale il programma artistico annuale da sottoporre alla ratifica dell'assemblea generale. Per la stesura di tale programma si avvarrà del parere consultivo della commissione artistica: =====
- f) procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione dell'elenco dei gruppi associati per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun gruppo prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario; =====
- g) deliberare l'accettazione delle domande di ammissione dei

- nuovi gruppi; =====
- h) deliberare sull'entità delle quote di iscrizione e sui contributi associativi annui nonché su eventuali penali per i ritardati versamenti; =====
- i) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i componenti dell'associazione. =====
- l) nominare il segretario dell'associazione; =====
- m) sovrintendere l'attività del segretario in ordine a tutti gli adempimenti contabili ed amministrativi dell'associazione a questi demandati. =====
- n) deliberare sull'utilizzazione dei fondi disponibili, entro i limiti del bilancio; =====
- o) coordinare l'attività delle iniziative dell'Associazione (Concorsi, Rassegne corali, Corsi didattici, Seminari di Studio, Convegni ed altre manifestazioni); =====
- p) rendere esecutive le deliberazioni dell'Assemblea Generale e del Collegio dei Probiviri. =====

Il Consiglio direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di Commissioni Consultive o di studio, nominate dal Consiglio stesso, composte dai rappresentanti delegati dei gruppi associati. =====

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Non sono ammesse deleghe. =====

===== ART. 12 =====

===== COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO =====

Il Consiglio Direttivo è formato da: =====

- un membro per ogni provincia rappresentata (compreso il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario) nominato dai delegati dei complessi associati per ogni singola provincia, se tutte le province hanno almeno cinque cori iscritti; =====
- da cinque membri eletti dall'Assemblea generale tra coloro che offrono la propria candidatura indipendentemente dalla rispettiva provenienza, nel caso non si verifichi la condizione di cui sopra. =====

Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all'assemblea ordinaria riunita per il rinnovo delle cariche sociali. =====

Al termine del mandato i Consiglieri possono essere riconfermati. =====

Il Consigliere decade dal suo incarico in caso di mancata adesione all'ARCC da parte del proprio gruppo corale o conseguentemente ad una mozione di sfiducia espressa da almeno i 2/3 dei delegati corali della rispettiva provincia. Il Consigliere decade altresì dall'incarico quando, inottemperante ai doveri di correttezza inerenti la carica, impedisce il normale funzionamento dell'organo consiliare o quando, senza

giustificato motivo, si assenta per tre volte consecutive dalle sedute consiliari o assembleari. =====

Nei casi sopraelencati il provvedimento di esclusione è esecutivo se adottato dai 4/5 del C.D. Se adottato solo dai 3/5, il provvedimento viene sottoposto alla valutazione dell'Assemblea che l'approva con i 2/3 dei presenti. =====

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno dei Consiglieri, l'assemblea, alla prima riunione utile, precede all'integrazione del Consiglio, fino al limite statutario, mediante elezione. =====

In caso di dimissioni del Presidente o di suo impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio Direttivo, ne assume le funzioni il Vice-Presidente sino alla successiva nomina, dopo l'opportuna integrazione di altro membro, secondo le modalità previste dal comma precedente. =====

II termine per tale integrazione è di trenta giorni dalla presa d'atto della vacanza della carica. =====

I membri del Consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo i rimborsi delle spese effettivamente sostenute e opportunamente documentate. =====

===== ART. 13 =====

===== RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO =====

II Consiglio Direttivo si riunisce trimestralmente, sempre in unica convocazione, e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano almeno 3 Consiglieri. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Non sono ammesse deleghe. In casi di particolare urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato telefonicamente ad horas, in questo caso la riunione sarà valida solo con la partecipazione di tutti i membri. =====

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. =====

Il Presidente potrà chiamare a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, con funzione esclusivamente consultiva, oltre che i componenti della Commissione Artistica, quelli tra i componenti l'associazione che per le loro competenze e per la loro esperienza possono dare un valido contributo alle deliberazioni del Consiglio stesso. =====

Il Presidente, inoltre, può richiedere il parere consultivo della Commissione Artistica laddove le deliberazioni del Consiglio Direttivo rivestono carattere spiccatamente artistico.

Il Consiglio Direttivo può nominare uno o più Direttori Culturali e Artistici, in relazione alle specifiche esigenze ad attività culturali ed artistiche dell'associazione. =====

La durata della carica del Direttore sarà determinata dal Consiglio Direttivo in ordine alla specifica attività da

svolgere. =====
Essi possono intervenire, se richiesti, alle sedute del Consiglio Direttivo con funzioni consultive e senza diritto di voto. =====

Il Consiglio Direttivo decade: =====

- a) per voto di sfiducia espresso dall'Assemblea Generale; =====
- b) per dimissione della maggioranza dei suoi componenti. =====

In tali casi, entro trenta giorni, dovrà essere convocata l'Assemblea Generale in via straordinaria per la nuova elezione dell'intero Collegio. =====

La convocazione sarà a cura del Presidente in carica nel primo caso e del Consigliere più anziano fra quelli rimasti nel secondo caso. =====

===== ART. 14 =====

===== PRESIDENTE =====

===== Compiti del Presidente =====

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti entro e non oltre dieci giorni dalla nomina del Consiglio stesso. La data viene stabilita dal Presidente dell'assemblea Generale nella seduta di nomina del Consiglio Direttivo. Il Presidente dirige l'associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte ai terzi ed in giudizio. == Ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei suoi componenti che dei terzi. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo. =====

Il Presidente può delegare al Vice-Presidente o ad altro Consigliere parte dei suoi compiti in via transitoria. =====

Adotta tutti i provvedimenti di carattere d'urgenza ritenuti necessari ed inderogabili. Tali provvedimenti dovranno comunque essere ratificati dal Consiglio Direttivo. In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente. =====

===== ART.15 =====

===== DEL SEGRETARIO REGIONALE =====

Il Segretario viene nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti. =====

E' data facoltà al Consiglio Direttivo di chiamare a svolgere tale carica una persona qualificata al di fuori dell'ambito associativo. Tale decisione, ben motivata, dovrà comunque essere ratificata dall'assemblea Generale. =====

In tal caso al Segretario, che dura in carica fino a nuova designazione, sarà corrisposto un appannaggio annuo, se richiesto. =====

Il Segretario cura lo svolgimento delle attività, la gestione degli affari generali e le pratiche di carattere amministrativo e finanziario dell'Associazione; compila i bilanci annuali da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo.

Partecipa all'Assemblea Generale senza diritto al voto nel caso di figura estranea al contesto associativo. =====
Il Segretario può svolgere specifici compiti e funzioni su delega del Consiglio Direttivo. =====

===== ART. 16 =====

===== DEL COLLEGIO DEI SINDACI =====

Il Collegio dei Sindaci, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea Generale, scelti tra i componenti l'associazione, ha il controllo della gestione finanziaria dell'associazione, con l'obbligo di riferire al Consiglio Direttivo e all'assemblea Generale. =====

Il Collegio dei Sindaci relaziona in assemblea sul bilancio consuntivo e su quello preventivo in occasione dell'approvazione dei medesimi. =====

L'incarico di Sindaco è incompatibile con qualsiasi altro ufficio. =====

I Sindaci curano la tenuta del libro delle adunanze del Collegio, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. =====

Essi partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo, se invitati, senza avere diritto al voto. =====

===== ART. 17 =====

===== DELLA COMMISSIONE ARTISTICA =====

La Commissione Artistica, nominata dall'Assemblea Generale, dura in carica tre anni e può essere riconfermata in parte o in toto. Il responsabile della Commissione Artistica viene nominato dal Consiglio Direttivo nella sua prima seduta, possibilmente tra i suoi componenti. Se scelto al di fuori del Consiglio Direttivo, il responsabile della Commissione Artistica prende parte alle sedute consiliari senza avere diritto al voto. La carica di componente della Commissione Artistica, salvo il disposto di cui al co. 2 del presente articolo, è incompatibile con altre, nell'ambito degli organi regionali dell'Associazione. =====

Ferma la condizione di cui all'art. 12, co. 1, la Commissione Artistica è formata da un membro per ogni provincia rappresentata, eletto dai soci di ciascuna provincia fra i direttori o i direttori artistici dei cori iscritti di quella circoscrizione. =====

Nel caso di mancata applicazione del criterio della provincialità, i membri della Commissione Artistica sono eletti dall'Assemblea, nel numero di quattro, tra i componenti che presentino i requisiti di cui al comma precedente. Quinto membro è il responsabile della Commissione Artistica, nominate dal Consiglio Direttivo. =====

La Commissione, che ha potere solo consultivo e propositivo, è presieduta dal responsabile nominato dal Consiglio Direttivo e dura in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo. =====

Nel caso di cessazione dalla carica di uno o più componenti la Commissione Artistica, si applica la procedura di sostitu-

zione utilizzata per le ipotesi di cessazione dall'ufficio di Consigliere. =====

La Commissione Artistica ha i seguenti compiti: =====

- a) curare tutte le iniziative necessarie ad incrementare il livello artistico-culturale dei complessi associati; =====
- b) verificare l'attuazione dei programmi nei corsi di addestramento musicale; =====
- c) elaborare, nell'ambito della sua competenza, i regolamenti dei concorsi, rassegne, convegni, corsi didattici, seminari di studio ed altre manifestazioni musicali; =====
- d) proporre nominativi di maestri componenti le commissioni giudicatrici dei concorsi, dei docenti dei corsi didattici e seminari di studio, di complessi partecipanti a concerti ed altre manifestazioni dell'associazione; =====
- e) promuovere la pubblicazione di antologie e rubriche specializzate; =====
- f) può essere convocata anche su richiesta dei singoli complessi associati per consulenze tecniche; =====
- g) viene sentita dal Consiglio Direttivo nella stesura del programma artistico annuale. =====

===== ART. 18 =====

===== DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI =====

L'Assemblea ordinaria nomina i componenti del Collegio dei Probiviri composto di tre membri esterni all'Associazione. ==
I componenti eletti designano, entro dieci giorni dalla nomina, il Presidente del Collegio. =====

L'Associazione potrà sottoporre al giudizio arbitrale del Collegio tutte quelle controversie non risolvibili in via ordinaria o che comunque potrebbero compromettere l'attività dell'associazione secondo i suoi principi istituzionali. =====
In caso di cessazione di uno o più componenti il Collegio, l'Assemblea, opportunamente convocata, designerà i sostituti, che dureranno in carica fino al termine del triennio di vigenza del Collegio stesso. =====

===== ART. 18 BIS =====

===== DEL TESORIERE =====

Il Tesoriere è eletto dall'assemblea dei soci al suo interno, resta in carica tre anni ed è rieleggibile. =====
Al Tesoriere spettano la tenuta dei libri contabili, la gestione della cassa associativa e la firma disgiunta su tutti i conti bancari. =====

===== ART. 19 =====

===== DELLE ISCRIZIONI ALL'ASSOCIAZIONE =====

Possono associarsi all'ARCC i complessi corali non professionisti della Campania con o senza ausilio strumentale. =====
L'appartenenza all'Associazione, che comporta l'accettazione, senza riserve, del presente Statuto e di eventuali regolamenti interni, si ottiene inoltrando apposita domanda di adesione. =====

Nella domanda dovranno essere indicati, fra l'altro, i nomi-

nativi dei due rappresentanti delegati dal proprio complesso. Entro dieci giorni dalla comunicazione di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, il complesso corale dovrà versare la quota di prima iscrizione e la quota sociale annua, secondo le modalità previste dall'art. 22 e 23. =====

I complessi corali associati cessano di appartenere all'Associazione: =====

- a) per dimissioni; =====
- b) per mancato ripristino dell'adesione; =====
- c) per comportamento non consono ai principi istituzionali del presente Statuto; =====
- d) per morosità delle quote di cui all'art. 20 punto b) e c) secondo i termini fissati dal Consiglio Direttivo o da eventuali regolamenti sociali; =====
- e) per radiazione pronunciata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi o gravi infrazioni del presente Statuto o regolamenti. =====

Contro il provvedimento di esclusione di cui al comma precedente è ammesso ricorso, nel termine di 10 giorni, al Collegio dei Probiviri che giudica nei dieci giorni successivi al ricevimento. =====

Se il Collegio conferma il provvedimento del Consiglio, l'esclusione è esecutiva. Nel caso contrario, sulla esclusione è chiamata a deliberare, a maggioranza ed in via definitiva, l'Assemblea generale nella seduta successiva alla pronuncia del Collegio. =====

===== ART. 20 =====

===== FINANZA E PATRIMONIO =====

===== Entrate dell'Associazione =====

Le entrate dell'Associazione sono costituite: =====

- a) dalla quota di prima iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione nella misura fissata dal Consiglio Direttivo; =====
- b) dalle quote sociali annue dei gruppi associati stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo; =====
- c) da versamenti volontari dei gruppi associati; =====
- d) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e di enti in genere; =====
- e) da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o associati; =====
- f) dagli avanzi o residui d'esercizio. =====

===== ART. 21 =====

===== ANNO SOCIALE =====

Gli esercizi dell'associazione chiudono al 30 giugno di ogni anno. Entro il 15 settembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente ed entro il 28 febbraio per la predisposizione del bilancio preventivo dell'esercizio successivo. =====

Copia dei bilanci è rilasciata agli associati a seguito della seduta assembleare di approvazione. =====

===== ART. 22 =====

===== QUOTE DI PRIMA ISCRIZIONE =====

Le iscrizioni decorreranno dalla data dell'accoglimento della domanda di ammissione. La quota di prima iscrizione non è frazionabile e non è cumulabile con la quota sociale annua.

===== ART. 23 =====

===== QUOTE SOCIALI ANNUE =====

Il pagamento della quota sociale annua è l'unica forma di rinnovo dell'iscrizione all'Associazione. =====

Tale quota dovrà essere versata anticipatamente in un'unica soluzione all'inizio di ogni anno sociale e comunque non oltre il mese di ottobre, pena l'esclusione dal rapporto associativo. =====

Se l'iscrizione avviene nel corso dell'anno sociale, il gruppo associato dovrà corrispondere detta quota per intero. -----

Il gruppo dimissionario o che per qualunque causa cessi di far parte dell'Associazione non ha il diritto alla restituzione di alcuna somma eventualmente pagata anticipatamente. ==

===== ART. 23 BIS =====

===== NORME PROCEDURALI =====

Ferma la riconosciuta duplicità di rappresentanti per ciascun complesso associato, nelle votazioni ogni coro esprime un solo voto. =====

Per le elezioni si osservano le norme che seguono: =====

- a) salvi i requisiti previsti dallo Statuto per ciascuna carica, ogni delegato ha facoltà di comunicare la propria candidatura fino all'inizio della seduta di elezione ; =====
- b) Presidente del seggio è uno dei delegati di più antica partecipazione, scelto dal Presidente dell'Associazione; =====
- c) gli scrutatori, in numero di tre, sono il più anziano ed i più giovani di età; =====
- d) ogni elettore può esprimere, nel segreto della cabina elettorale, un massimo di preferenze pari al numero delle persone che debbono essere elette. =====

Nelle elezioni ha forza di diritto ciò che, presente la maggior parte di quelli che debbono essere convocati, è piaciuto alla maggioranza assoluta dei presenti. =====

Dopo due scrutini inefficaci, la votazione verte sopra i due candidati che hanno ottenuto la maggior parte dei voti, o, se sono plurimi, sopra i due che restano dopo scrutini ad oltranza. =====

===== ART. 24 =====

===== NORME FINALI E GENERALI =====

===== Scioglimento e liquidazione =====

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato con voto favorevole dei tre quarti degli iscritti. =====

In caso di scioglimento, l'Assemblea, con voto favorevole di almeno 2/3 dei rappresentanti delegati, designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri e le norme della liquidazione. =====

le indicazioni dell'Assemblea o, in mancanza, dei liquidatori.

===== ART. 25 =====

===== REGOLAMENTI INTERNI =====

Il Consiglio Direttivo, ove ne verifichi la necessità, potrà elaborare regolamenti interni con norme particolari atte a garantire il buon funzionamento e l'esecuzione del presente Statuto in rispetto dei suoi principi istituzionali. =====

===== ART. 25 BIS =====

===== SULLE MODIFICHE DELLO STATUTO =====

Le proposte di modifica dello Statuto possono essere presentate: =====

a) da un quinto dei soci; =====

b) dal Consiglio Direttivo. =====

Le proposte di modifica si intendono approvate quando ottengono il voto favorevole dei due terzi degli iscritti. =====

===== ART. 26 =====

===== RINVIO =====

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano. =====

FIRMATO: GIOVANNI MOSCARIELLO - ROSA BARRA NOTAIO - IMPRONTA DEL SIGILLO. =====

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE NEI MIEI COMPOSTA DA PAGINE SEDICI. =====

Batt. paglie, 20 febbraio, 2006

SCRITTURA MODIFICATIVA ED INTEGRATIVA DI STATUTO DI

ASSOCIAZIONE

art. 1. La premessa è parte integrante del presente atto modificativo ed integrativo dello statuto dell'associazione ARCC.

art. 2. L'associazione ARCC, con sede in Capezzano alla Via Fravita n.62 è ente non commerciale di tipo associativo.

art. 3. Scopi dell'associazione ARCC è quello previsto nell'art.4 dello statuto vigente.

Art. 4. All'art. 1 dell' statuto vigente è aggiunto il seguente comma:

"La sede operativa dell'ARCC è in Salerno alla Via Trento n.170"

art.5. All'articolo 2 del vigente statuto vengono cancellate le seguenti parole: *"Lo stemma dell'associazione è costituito da un'immagine*

raffigurante un arco teso pronto a scoccare il dardo e con la scritta A.R.C.C."

art. 6. Dopo l'ultimo comma dell'art.9 dello statuto dell'associazione è aggiunto il seguente comma: *"Il libro dei verbali delle deliberazioni assembleari dell'Associazione è liberamente consultabile da parte di ciascun associato, in ogni tempo, ed ogni associato può estrarne copia a proprie spese."*

art. 7. Dopo l'art. 19 dello statuto associativo sono inseriti i seguenti articoli:

"Art. 19-bis. Al fine di garantire l'effettività del rapporto associativo, è fatto divieto agli associati di partecipare soltanto temporaneamente alla vita dell'Associazione. La partecipazione degli associati è improntata ai principi di democraticità e di parità di trattamento."

"Art. 19-ter. La quota di ciascun associato, comprensiva dei contributi versati, è intrasmissibile e non è rivalutabile."

art. 8. Dopo l'art. 20 dello statuto associativo sono inseriti i seguenti articoli:

"Art. 20-bis. La situazione economica e finanziaria dell'Associazione è esposta nel rendiconto annuale predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'assemblea dell'Associazione. Il rendiconto è redatto secondo i principi della buona e corretta tecnica contabile ed è riferito sia all'attività istituzionale dell'Associazione sia alle altre attività a questa strumentali eventualmente esercitate. La documentazione a base ed a supporto del rendiconto annuale, anche se non fiscale, è conservata ai sensi e secondo le modalità previste dalla vigente legislazione fiscale."

"Art.20-ter. In caso di scioglimento, per qualunque causa, dell'Associazione, il patrimonio dell'Associazione deve essere devoluto, al netto di quanto destinato all'estinzione di eventuali obbligazioni nei confronti di terzi, ad altra associazione con finalità analoga a quella dell'ARCC, come enunciata nell'art.4 del presente statuto, ovvero deve essere devoluta a fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta ai sensi di legge."

"art.20-quater. Gli utili o avanzi di gestione, i fondi e le riserve eventualmente accantonate non possono essere destinati o distribuiti agli associati, neppure indirettamente, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione sia imposta ai sensi di legge."

Art. 9. Il primo comma dell'art. 21 è sostituito dal seguente:

"La durata dell'esercizio annuale dell'associazione va dal 1 gennaio al 31 dicembre. Entro il 15 marzo di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente ed entro il 31 agosto per la predisposizione del bilancio preventivo dell'esercizio successivo."

Il presente atto, letto e approvato da tutti i costituiti, è composto di fogli uno per facciate quattro, ed è da tutti i costituiti sottoscritto.

Salerno, addì 30 gennaio 2010